

93378850725

Nota Reg. n. 18356  
Originali n. \_\_\_\_\_

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



L'anno duemilanove, il giorno due del mese di dicembre, in Bari, presso la sede della costituenda associazione in Bari, via Trevisani, 197 le sottoscritte:

- Cataldo Angela Maria Cristina, nata ad Abriola (PZ) il 28/05/1959 e residente in Bari alla via A. Volta, 29 C.F. CTL NLM 59E68 A013;
- Cucumazzo Francesca Antonia, nata a Bari il 30/08/1980e residente in Bari alla via Taranto, 5 C.F. CCM FNC 80M70 A662T

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro denominata "Al Nour".

Presiede la riunione la dottoressa Angela Cataldo che nomina la signora Francesca Cucumazzo segretaria della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità di carattere sociale e culturale. Promuove una cultura multietnica, per la realizzazione dei valori della tolleranza, della interazione tra diverse culture e per la piena valorizzazione e integrazione di ogni singolo individuo attraverso l'utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione artistica e culturale.

A tal fine promuove l'espressività e creatività artistica, in uno spirito di amicizia che privilegia l'attività progettuale e il lavoro di gruppo; promuove la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali: attività informative e formative con particolare attenzione alla conoscenza e alla diffusione della cultura e dell'arte in tutte le manifestazioni finalizzata alla valorizzazione della originalità culturale delle multietnie; promuove mostre d'arte, performances, concerti, spettacoli teatrali e di danza; attività sportive; iniziative di aggregazione e socializzazione; visite guidate, corsi di formazione, dibattiti e seminari; promuove la realizzazione di corsi didattici relativi alle varie discipline artistiche e di mediazione linguistica; la costituzione di gruppi artistici e musicali multietnici nonché la realizzazione di progetti e laboratori di intercultura a scopo di divulgazione e sensibilizzazione.

L'Associazione collabora insieme ad altre associazioni, cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione stessa.

L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto attinente alla propria attività sia in Italia che all'estero. L'Associazione è retta secondo i principi della solidarietà e mutualità ai sensi del Codice Civile, e delle altre Leggi vigenti in materia.

Il Presidente legge lo Statuto che posto a votazione viene approvato all'unanimità e allegato al presente atto sotto la lettera A.

La quota d'iscrizione degli associati qui costituenti la detta Associazione viene determinata in euro 150,00 ciascuno per il primo anno e dichiarano di averla versata. Il capitale pertanto ammonta a € 300,00.

Ai sensi dello Statuto sociale, i soci presenti deliberano, all'unanimità, quali membri del primo Consiglio di Amministrazione i signori, per un triennio:

Presidente Cataldo Angela Maria Cristina

Vice presidente Cucumazzo Francesca

tutti come sopra qualificati, i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa si rimanda allo Statuto Sociale dell'Associazione Culturale Al Nour, concordato all'unanimità fra i Soci Fondatori ed allegato in calce al presente Atto Costitutivo.

Le spese del presente atto, sua registrazione annessi e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Bari li 02/12/2009

Il Presidente

Il Segretario



**STATUTO**

**Articolo 1 - E'** costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale Al Nour".

**Articolo 2 -** L'associazione ha sede in Bari- via Giovanbattista Trevisani, 197 e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, della Unione Europea e di qualunque altro Stato.

**Articolo 3 -** L'associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- attività artistiche e di promozione culturale, convegni, dibattiti, corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti, della solidarietà, della comunicazione e interazione tra culture diverse;
- la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell'interscambio culturale;
- l'intervento per promuovere, attraverso le attività artistiche e creative, l'interazione tra le culture;
- l'intervento volto a favorire la diffusione e lo sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare, della danza, del teatro, della musica, della poesia, della pittura, della scultura e della fotografia
- la promozione di viaggi intesi come esperienza conoscitiva di incontro e di interscambio culturale;
- le attività editoriali, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute anche attraverso la pubblicazione di un giornale;
- laboratori di intercultura, attività di mediazione culturale e di interpretariato;
- l'attività tesa a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per raggiungere lo scopo sociale;
- la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- lo svolgimento in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- la promozione e la partecipazione a manifestazioni, mostre, competizioni culturali e sportive sia in ambito nazionale che internazionale; la stipula di convenzioni e contratti, anche inter-professionali;
- l'organizzare di convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività. Lo Statuto associativo stabilisce inoltre che l'adesione all'Associazione è libera, e il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale e si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

**Articolo 4 -** La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

**Articolo 5 -** Risorse dell'Associazione Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:  
a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) quote associative; d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) introiti derivanti dalle iniziative sociali; i) entrate derivanti da attività commerciali marginali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di ricorrenze, convogli. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo. Per le obbligazioni sociali risponde l'Associazione con il suo patrimonio

**Articolo 6. - Quota associativa** L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto e approvata dall'Assemblea dei Soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intransmissibile.

**Articolo 7 - Composizione dell'Associazione** Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale e per interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente articolo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Sostenitori; d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione o coloro i quali ne sono ammessi a farne parte con tale qualifica entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla sua costituzione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto di voto. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

**Articolo 8 - Diritti del socio** Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, e a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centoottanta giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci con l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

**Articolo 9 - Doveri del socio** Ciascun socio deve:

a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti; c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

**Articolo 10 - Criteri di ammissione del socio** Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda su apposito modulo al Consiglio Direttivo con la ricevuta della quota associativa. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

**Articolo 11 - Recesso, esclusione e decesso del socio** Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi: a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale; b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo; c) per comportamenti tali da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa o il Socio perde immediatamente tutti i diritti, doveri e cariche sociali.

**Articolo 12 - Organi dell'Associazione** Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un revisore dei conti o qualsiasi Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

**Articolo 13 - Composizione dell'Assemblea** L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo

**Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria** L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione; b) Sul bilancio di previsione; c) Sull'entità della quota associativa; d) Sul termine per il pagamento della quota associativa; e) Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, f) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria

**Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria** L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo devono essere approvate dai  $\frac{3}{4}$  ( tre quarti ) dei Soci Ordinari ed equiparati; b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo; c) Sullo scioglimento dell'Associazione, la messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

**Articolo 16 - Convocazione dell'Assemblea** L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica e Consuntiva), su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solo sui temi previsti nell'ordine del giorno. E' validamente costituita anche l'assemblea in cui sia presente la totalità dei soci, e dei componenti il Consiglio Direttivo.

**Articolo 17 Costituzione dell'Assemblea** L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria si considera costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione.

**Articolo 18 - Verbalizzazione** Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue voci verranno assunte dal Vicepresidente, il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

**Articolo 19 - Delibere Assembleari** Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

**Articolo 20 - Nomina e composizione** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 2 a 3 consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi. Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

**Articolo 21 - Presidente e Vicepresidenti** Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. In caso di dimissioni ne fa le veci il Vicepresidente fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Presidente provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria.

**Articolo 22- Competenze e convocazione del Consiglio** Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Entro Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati entro il mese di Dicembre. Entro il mese di Maggio il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Giugno.

**Articolo 23 - Delibere del Consiglio** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri.

**Articolo 24 - Scioglimento** L'Associazione si può sciogliere su delibera dell'Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 25 - Bilancio Consuntivo e Preventivo** Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. I bilanci devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

**Articolo 26 - Rinvio** Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Cataldo Angela Maria Cristina

Cucumazzo Francesca Antonia

*[Handwritten signature]*  
Francesca Cucumazzo

